

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 22587 / 117.2015.11. del 22 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città.

Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative
U.O. S7.02
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo
(Rif. Prot. 40723 del 7.8.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di potere ammettere a contributo pubblico gli oneri complementari (competenze tecniche) così come quantificati, per la realizzazione dei progetti di cui al D.P.C.M. 16/07/2009, *“e nella considerazione della modalità di scelta del partner privato che ha redatto il progetto esecutivo e conferito l'incarico per la progettazione”*.

Viene premesso che il comune di Pozzallo, ammesso a contributo con graduatoria approvata con D.D.G. di codesto Dipartimento n. 151 del 31/01/2011, ha pubblicato apposito avviso pubblico per la manifestazione di interesse a promuovere la presentazione di Programmi integrati da parte di partners privati, di cui al D.P.C.M. citato.

Il quesito per quale viene richiesta la consultazione sembra, quindi, essere circoscritto al alla possibilità di ammettere a contributo gli oneri complementari, comprese le competenze tecniche, anche in ragione dei limiti imposti dal D.Lgs. 163/2006 sugli incarichi fiduciari.

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno delimitare l'oggetto della consultazione alla procedura di scelta del partner privato da parte del comune e, conseguentemente, stabilire l'applicabilità o meno dei limiti imposti dal D.Lgs. 163/2006.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 153/2010 (non versata agli atti), il suddetto ha provveduto alla pubblicazione (dal 13 agosto al 1° settembre 2010) dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse a promuovere la presentazione di Programmi integrati di cui al decreto 29/06/2010 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità, emanato in attuazione del D.P.C.M. 16/07/2009.

L'art. 1 lett. c) di quest'ultimo decreto, tra le linee di intervento ammissibili, favorisce la *“promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* (Codice degli appalti).

Il combinato disposto degli artt. 3¹ e 6 comma 1² del Decreto regionale 29/06/2010, consente, a sua volta, al comune (soggetto proponente) di realizzare opere anche in *project financing* e/o in concessione con soggetti privati.

Da quanto fin qui esposto pare non potersi dubitare che l'iter seguito dal comune di Pozzallo sia quello rispondente alle procedure indicate nelle norme citate.

Sul punto, pare opportuno evidenziare che assume rilevanza non tanto la procedura utilizzata per addivenire alla scelta del soggetto promotore (nel caso di specie vincolata dalla circostanza che è stata presentata una sola proposta), quanto la valutazione del piano economico e finanziario che costituisce il presupposto dell'intera operazione di *project financing*.

Tale piano economico e finanziario risulta essere stato opportunamente valutato ed approvato nella sua totalità e quindi avuto riguardo a tutte le spese di realizzazione del progetto, ivi compresi gli oneri complementari, dapprima con deliberazione Consiglio Comunale del comune di Pozzallo n. 24 del 30/04/2012 e, successivamente, in sede di conferenza di servizi del 22/07/2015.

Per altro verso non si rinvergono elementi tali da consentire una valutazione differente delle spese ammesse a finanziamento, tali, ad esempio, da escludere o scorporare dal conto economico complessivo alcuni degli oneri oneri complementari.

Si ritiene utile sottolineare altresì che la giurisprudenza amministrativa, si è più volte espressa sulle procedure caratterizzanti la *“finanza di progetto”*, ritenendo che *“l'esame delle proposte e la scelta del promotore non sono vincolati per legge alle rigide forme dell'evidenza pubblica”*³.

1

Art. 3 (Soggetti attuatori)

1. I programmi integrati sono promossi dai comuni e attuati dagli stessi, anche in concorso con altri Enti pubblici e/o da enti da essi vigilati e soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni), individuate mediante procedure di selezione, mediante specifici accordi con lo stesso comune proponente, adottati in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.

2

Art. 6 (Accordi tra Amministrazioni e convenzioni pubblico/privato)

1. Il comune (soggetto proponente) può.....selezionare soggetti privati al fine di realizzare opere anche in *project financing* e/o in concessione – così come disciplinato dalle norme vigenti – in modo che si preveda chiaramente l'opera da realizzare affidata al privato, il numero di anni per i quali si affida la gestione, gli oneri finanziari a carico delle parti e le modalità di svincolo.

3

Cfr. ex multis: Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-03-2009, n. 1741; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 29/1/2007 n. 7.

E' pertanto avviso dello scrivente, preso atto dell'avvenuta approvazione "in linea tecnica" del progetto, che possa escludersi l'applicazione, al caso concreto, delle norme di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 163/2006 che attengono, invece, la specifica ipotesi di incarico fiduciario.

Considerato poi che il finanziamento è erogato in ragione del parametro del costo di nuova costruzione si ricava dalla tabella di esplicitazione schematica complessiva dei massimali di costo di cui all'art. 4 del decreto 5-7-2007 (pubblicato sulla GURS n. 32/2007) che in tal importo vanno compresi tutti gli oneri complementari, nei limiti percentuali ivi indicati. Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata

Visto: Il dirigente avvocato Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)